

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1341 DEL 04/07/2020**

Servizio Personale

**OGGETTO: MATRICOLA N.1032 DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE, NATO IL 30/04/1958, IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D1 PRIMA POSIZIONE ECONOMICA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI E RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 26/2019 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 4/2019, A DECORRERE DAL 01/11/2020 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/10/2020).**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Vista la legge 22.12.2011 n. 214, con la quale è stata data attuazione alla riforma del sistema previdenziale, con la rideterminazione delle tipologie di pensione, dei requisiti per il conseguimento del relativo diritto e delle modalità di determinazione del trattamento pensionistico;

Visto, in particolare, il comma 4, primo periodo, dell'art. 24, che ha definito, in raccordo con i successivi commi 6 e 7, i nuovi requisiti minimi necessari per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia ordinaria a decorrere dal 01.01.2012, individuati in: anzianità contributiva minima pari a 20 anni (comma 7) congiuntamente ad una età anagrafica di 66 anni collegata agli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122 (comma 6);

Visti i Decreti del Ministero dell'Economia e Finanze del 06.12.2011 e del 16.12.2014, con i quali l'adeguamento alla speranza di vita è stato aumentato di mesi 7, per cui nel periodo dal 01.01.2019, il requisito dell'età anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia ordinaria (uomini e donne) risulta essere di 67 anni mentre per il diritto alla pensione anticipata, per gli uomini è di anni 42 e mesi 10, per le donne è di anni 41 e mesi 10;

Visto il comma 4, secondo periodo, del predetto art. 24, che disciplina gli incentivi alla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, vincolandoli ai limiti ordinamentali dell'età anagrafica per il collocamento a riposo d'ufficio;

Vista la legge n. 26/2019 di conversione del decreto legge n. 04/2019 il quale ha previsto che:

A) l'accesso alla pensione anticipata sarà consentito se è stata maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mese per le donne, con una finestra di 3 mesi;

B) In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100»;

C) Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina: a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma; c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

Viste le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 08.03.2012 e n. 2 del 19.02.2015 che, ad interpretazione dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, sopra citato, dispongono:

che i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della legge 214/2011, ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;

che detti limiti, salve diverse disposizioni per particolari categorie di lavoratori, fissati nel compimento del 65° anno di età, in base all'art. 4 del Dpr 1092/73 per i dipendenti dello Stato e all'art. 12 della legge 70/75 per i dipendenti degli enti pubblici, sono applicabili in via analogica anche alle altre categorie di pubblici dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa;

che, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento in servizio e per la finestra mobile ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico), in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego;

che, nel caso in cui, una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente stesso sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

Letta l'istanza di dimissioni acquisita al protocollo generale in data 30.04.2020 al n. 37255 del dipendente di questo Comune, matricola N. 1032, con profilo professionale di "ISTRUTTORE

DIRETTIVO TECNICO”, con la quale lo stesso chiede di essere collocato in quiescenza a decorrere dal 01/11/2020;

Rilevato che alla data del 31/10/2020 il predetto dipendente risulterà possedere un’anzianità contributiva di diritto complessiva utile a pensione di anni 39, mesi 08, giorni 03, distinta come segue:

COMUNE DI ANDRIA	ANNI 21	MESI 04	GIORNI 00
RICONGIUNZIONE ART. 2 LEGGE 29/79	ANNI 17	MESI 06	GIORNI 09
SERVIZIO MILITARE	ANNI 00	MESI 09	GIORNI 24
<b>ANZIANITA' COMPLESSIVA</b>	<b>ANNI 39</b>	<b>MESI 08</b>	<b>GIORNI 03</b>

Considerato che l’istanza del dipendente matricola n. 1032 può essere accolta in quanto lo stesso alla data del 31/10/2020 risulta possedere i requisiti contributivi ed anagrafici previsti dall’art. 14 del D.L. n. 4/2019 «pensione quota 100»;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Viste:**

- la Deliberazione di C.C. n°37 del 29.08.2018 avente ad oggetto: “Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018/2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n°267/2000. Presa d’atto della salvaguardia ai sensi dell’art.153, comma 6, del D. Lgs. n°267/2000, nota prot. n°0070029 del 30.07.2018”;
- la Deliberazione di C.C. n°38 del 29.08.2018 avente ad oggetto: “Ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale ex art.243 bis, D. Lgs n°367/2000 e richieste di accesso al Fondo di rotazione ex art.243 ter, D. Lgs. n°267/2000 e s.m.i.”;

- la Deliberazione di C.C. n°50 del 01.10.2018 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio Consolidato – Esercizio 2017 ai sensi dell'art.11 bis del D.Lgs. n°118/2011e s.m.i. e del D. Lgs n°151 comma 8 e D. Lgs. N°267/2000;
- la Deliberazione di G.C. n°154 del 24.10.2018 avente ad oggetto: "Modifica dotazione organica e modifica programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2018-2020 come approvato con Delib. di G.C. n°33 del 15.03.2018. Provvedimenti;
- la Deliberazione di C.C. n°56 del 27.11.2018 avente ad oggetto: "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL accesso al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali di cui all'art.243 ter TUEL. Approvazione;
- la Deliberazione di G.C. n°11 del 30/01/2019 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio anno 2019. Presa d'atto del Bilancio di esercizio provvisorio e approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio 2019";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n°12 del 30/01/2019 avente ad oggetto: " Piano della performance 2019/2021: piano degli obiettivi ai sensi del comma 1-ter dell'art. 5 del D. Lgs n°150/2009, come modificato dal D. Lgs n°74/2017 – Approvazione";
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n°34 del 10/07/2019 avente ad oggetto: "Programmazione Triennale del Fabbisogno del personale 2019/2021. Modifica Piano Annuale delle assunzioni 2019 come approvato con delibera di Giunta Comunale n.17 del 16/02/2019" ;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n°38 del 10/07/2019: "Modifica Delibera di Giunta Comunale n°41 del 08/03/2019. Riapprovazione dello Schema di bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 e documenti allegati (art. 11 D. Lgs. n°118/2011). Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. N°267/2000;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio comunale n°7 del 19/07/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e documenti allegati (art.11 D.Lgs n.118/2011). Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi degli art.175, comma 8 e 193 del D. Lgs n.267/2000";
- la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del C.C. n°10 del 30/08/2019

*avente ad oggetto: "Approvazione de rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ai sensi degli artt. 227 del D.Lgs n.267/2000. "*

*- La Deliberazione del Commissario Straordinario n°4 del 14/01/2020 assunta con i poteri della Giunta Comunale avente ad oggetto: "ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2020. PRESA D'ATTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO PROVVISORIO E APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO 2020";*

**Considerato** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal Dott. Pastore Marco, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs. N°267/2000;

**Ritenuta** la propria competenza in qualità di Dirigente ad acta e ad interim del Servizio Risorse Umane, giusto decreto commissariale n°894 del 02/03/2020;

## DETERMINA

1. di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti del dipendente matricola n. 1032 con decorrenza 31/10/2020 (ultimo giorno lavorativo), per dimissioni volontarie;
2. di collocare in quiescenza il dipendente suddetto, dando atto che la pensione decorrerà dal 01/11/2020, con riferimento agli elementi contributivi in narrativa sommati;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del settore di competenza ed al dipendente di cui all'oggetto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
6. di attestare che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, *ex art. 6-bis* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del Piano Triennale Anticorruzione;
7. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs. 97/2016.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1341 DEL 04/07/2020**

**OGGETTO: MATRICOLA N.1032 DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE, NATO IL 30/04/1958, IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D1 PRIMA POSIZIONE ECONOMICA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI E RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 26/2019 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 4/2019, A DECORRERE DAL 01/11/2020 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/10/2020).**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**Il Responsabile del Servizio Personale**

Ottavia Matera / INFOCERT SPA

---

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"*

---